
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo fatta con citazione e non con ricorso: ai fini della tempestività, si guarda il momento del deposito.

L'opposizione, per esser tempestiva, ancorché proposta con citazione, deve essere depositata in cancelleria, nel termine perentorio di cui all'art. 641, primo comma, c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata comunque notificata alla controparte.

D'altro canto poiché il mancato rispetto di tale termine implica l'inidoneità "ab origine" dell'atto di opposizione a produrre gli effetti propri; in relazione alla intervenuta decadenza, non è applicabile la sanatoria contemplata dall'art. 156 cod. proc. Civ. che si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori.

Tribunale di Arezzo, sentenza del 27.4.2015, n. 516

...omissis...

La presente causa di opposizione ad ingiunzione trae origine dalla richiesta di pagamento di canoni di locazione non corrisposti e delle spese condominiali.

Tale essendo l'oggetto del giudizio, chiaramente connesso alla materia locatizia, lo stesso andava introdotto con ricorso, in applicazione del rito previsto dall'art. 447 bis. c.p.c.

È, tuttavia, principio consolidato che lo forma prescelta per l'introduzione del Giudizio, non determini di per sé lo nullità dell'opposizione, sempre che l'atto posseda i requisiti per il raggiungimento dello scopo.

Pertanto, l'opposizione, per esser tempestiva, ancorché proposta con citazione, deve essere depositata in cancelleria, nel termine perentorio di cui all'art. 641, primo comma, c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata comunque notificata alla controparte.

D'altro canto "poiché il mancato rispetto di tale termine implica l'inidoneità "ab origine" dell'atto di opposizione a produrre gli effetti propri; in relazione alla intervenuta decadenza, non è applicabile la sanatoria contemplata dall'art. 156 cod. proc. Civ. che si riferisce esclusivamente all'inosservanza di "forme. in senso stretto e non di termini perentori. (Cass. Civ. sez. terza, n. 17945/2013 - Cass. Civ. n. 7263/2000 - Cass. Civ. n. 8414/2009 - Cass. Civ. n. 8014/2009).

Tale inammissibilità è rilevabile d'ufficio dal Giudice.

Essendo quindi il decreto di ingiunzione stato notificato in data 28 giugno 2013 con consegna a mani del destinatario, lo relativa opposizione avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo entro e non oltre il giorno 22 settembre 2015, tenuto conto della sospensione feriale dei termini; al contrario l'atto di opposizione introduttivo del presente giudizio risulta iscritto a ruolo il 27 settembre 2015, quando già erano spirati i termini previsti dall'art. 641 cpc

Ogni ulteriore eccezione rimane assorbita dalla predetta inammissibilità dell'opposizione.

Le spese del presente giudizio si liquidano come da dispositivo, in base alla regola della soccombenza, non riscontrando ragioni, in virtù della sussistenza di numerosi precedenti giurisprudenziali sostanzialmente conformi, per disattendere tale principio processuale.

p.q.m.

Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:

a) dichiara inammissibile l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto;

b) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano in E 4.835,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Arezzo, all'udienza del 23 aprile 2015

Depositata in Cancelleria il 27/04/2015